

L'avvocato della Corte di giustizia Ue promuove l'obbligo per Airbnb

Affitti brevi, resta il 21%

La cedolare secca è in linea con il diritto Ue

DI MATTEO RIZZI

La cedolare secca sugli affitti brevi è in linea con il diritto Ue. L'obbligo imposto ad Airbnb di riscuotere l'imposta sostitutiva al 21% non viola la libera prestazione dei servizi stabilita dall'articolo all'art. 56 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Tfue). Al contrario, l'obbligo di nominare un rappresentante fiscale costituisce una restrizione sproporzionata alla libera prestazione dei servizi. Sono le conclusioni, non vincolanti, dell'avvocato generale Maciej Szpunar della Corte di giustizia europea nella causa C-83/21 tra Airbnb e l'Italia.

Nel 2017 era stato introdotto (art. 4, dl 50/2017) il nuovo regime fiscale delle locazioni immobiliari brevi (inferiori a 30 giorni) al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa. A decorrere dal 1° giugno 2017, le piattaforme hanno l'obbligo, in qualità di sostituti d'imposta, di incassare una cedolare secca tramite ritenuta alla fonte del 21%,



Airbnb: "Ora attendiamo la Corte"

comunicando i relativi dati all'autorità fiscale. Inoltre, i soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia sono tenuti a nominare, in qualità di responsabile d'imposta, un rappresentante fiscale. Airbnb ha presentato ricorso per l'annullamento del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate che ha implementato il regime. Il Consiglio di stato, adito con ricorso presentato da Airbnb, ha

chiesto quindi alla Corte Ue di interpretare varie disposizioni del diritto dell'Unione alla luce degli obblighi imposti dal diritto nazionale agli intermediari di locazioni brevi di immobili.

Nelle conclusioni presentate ieri, l'avvocato generale Maciej Szpunar non ritiene che l'obbligo di ritenuta fiscale «costituisca una discriminazione indiretta nei confronti dei fornitori transfrontalieri», come invece afferma Airbnb. Secondo Szpunar, «è perfettamente coerente imporre l'obbligo di ritenuta fiscale agli intermediari» che intervengono nel pagamento dei canoni, poiché «l'attività di un gran numero di persone fisiche che non sono soggette agli obblighi gravanti sui professionisti è, per sua natura, difficile da controllare ai fini fiscali».

D'altra parte, per quanto riguarda l'obbligo di nominare un rappresentante fiscale, l'av-

vvocato generale ricorda il caso del 2014 Commissione/Spagna (C678/11), secondo cui l'obbligo di nominare un rappresentante fiscale ai prestatori di servizi Ue ai fini della trasmissione di informazioni e della ritenuta fiscale costituisca una restrizione sproporzionata alla libera prestazione di servizi e contrario all'art. 56 Tfue. «Prendiamo atto dell'opinione non vincolante dell'Avvocato Generale, che ha riconosciuto come l'obbligo di nominare un rappresentante fiscale sia contrario al diritto dell'Unione europea, e restiamo in attesa della decisione della Corte», ha dichiarato Airbnb in un comunicato. La società «ha sempre inteso prestare massima collaborazione in materia fiscale e supporta un approccio coerente e standardizzato di condivisione dei dati. Per questo motivo abbiamo accolto con favore l'accordo fra gli Stati membri in merito alla Dac7», la direttiva che introduce criteri comuni per la comunicazione dei dati al fisco da parte delle piattaforme.

— © Riproduzione riservata —

